

corona, osservando però in tutti i casi le regole del blasone, che assegna delle corone differenti a marchesi, conti, baroni, e cavalieri, secondo la diversità de' gradi.

VII. — Sotto nome d'insegne gentilizie non saranno comprese quelle semplici marche, o que' segni che sono un solo indicativo del possessore, o della sua famiglia, oppure della sua arte o negozio, però senza la corona o cimiero, o verun altro ornamento, o nota di nobiltà, ma contornate semplicemente da un succinto circolo, altrimenti incorreranno nella pena di cento scudi.

VIII. — Tutti quelli, a' quali come sopra è permesso l'uso delle arme gentilizie, nel termine di tre mesi, dovranno produrre al Tribunale Araldico la figura delle loro arme colorite, e ben blasonate, e quando vengano approvate, dovranno averle fatte delineare nel Codice Araldico presso del Re d'Arme, altrimenti non potranno di quelle usare sotto la pena di scudi 100: ed il Tribunale farà levare quelle che ritrovansi già esposte, o verranno esposte in avvenire contro il prescritto col presente proclama, e così si praticherà rispetto alle iscrizioni.

IX. — Saranno tenuti gli Anziani rispettivamente e li Consoli, e Sindaci, a denunziare a' loro giusdicenti regi e feudali tutte le arme ed iscrizioni che, nelle rispettive Parrocchie e Comunità, fossero già esposte al pubblico e nelle Chiese dal principio di questo secolo fino a questa parte, tanto sopra pareti, quanto sopra sepolcri e panche, come anche quelle che venissero in avvenire ad esporsi, sotto la pena, in caso di omissione, di scudi dieci, ed anche della sospensione dell'offizio. I giusdicenti poi, avuta tale denunzia, ne faranno di tutto relazione al Tribunale, e quello penserà a gratificare l'opera di detti Anziani e Consoli.

X. — Nella stessa pena di scudi dieci incorreranno anche gli scultori, pittori, incisori, ricamatori, ed altri artefici, i quali, contro la legge di questa prammatica, dipingeranno, incideranno, scolpiranno o ricameranno sopra pareti, arazzi o suppellettili insegne gentilizie, senza la previa esibizione dell'attestato che dovrà darsi alle parti dal Tribunale Araldico.

XI. — Finalmente dichiariamo che le suddette insegne, arme gentilizie, o stemmi dipinti, affissi o scolpiti anche prima dell'anno 1640 nelle case private,